

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA	Giuliano	-	Presidente	-
Dott. BEVERE	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. SANDRELLI	Gian G.	-	Consigliere	-
Dott. FUMO	Maurizio	-	Consigliere	-
Dott. DEMARCHI ALBENGO	Paolo G	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

nel ricorso presentato da:

G.C., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 7.10.2009;

udita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;

udita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Aurelio Galasso) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di giudizio abbreviato G.C. è stato condannato dal GUP presso il Tribunale di Milano, in data 6.7.2007, quale colpevole della violazione dell'art. 223, art. 216, commi 1 e 2 l. fall., quale socio accomandatario ed amministratore di fatto di KING Sas, dichiarata fallita il (OMISSIS).

Gli era contestata sia la condotta di distruzione dei diritti patrimoniali sorti da convenzione di leasing su autocarro MITSUBISHI, non rinvenuto dal Curatore in sede di inventario; sia la distrazione di giacenze di denaro per circa 120.000 Euro (dotazione finalizzata a costituire garanzia fideiussoria verso i creditori), anch'essi precedentemente allocati sui c/c societario, ma non trovati dalla procedura concorsuale; sia la sottrazione dei libri contabili relativi al periodo precedente e successivo all'esercizio 2004 (furono rinvenuti soltanto il libro giornale ed il registro IVA relativi a quell'anno).

Avverso la condanna ha interposto ricorso la difesa del G. ed ha eccepito:

- l'erronea applicazione della legge penale per la carenza dei requisiti di amministratore di fatto, desunti esclusivamente dalle dichiarazioni dei coimputati e del curatore, tanto che il Giudice delegato non ha inteso dichiarare il fallimento personale del predetto, mai essendo stati evidenziati specifici atti di gestione, atti che potrebbero anche essere stati compiuti dal socio A., dopo il recesso del G. dalla società nel 2004;
- l'inosservanza della norma processuale per avere utilizzato le dichiarazioni rese dagli imputati al curatore, come sostenuto da giurisprudenza di merito; nè la scelta del rito abbreviato legittima lo scrutinio della prova trattandosi di inutilizzabilità patologica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato (anche se, per alcuni aspetti, esso presenti profili di genericità al limite dell'inammissibilità, nella misura in cui ripropone censure già presenti in seno all'appello, ma non considera le motivazioni reiettive già rese dal giudice del gravame).

Il paradigma su cui valutare la qualità di amministratore di fatto è fornito dall'art. 2639 cod. civ.: consiste nella significatività delle funzioni esercitate e nella continuità del relativo esercizio.

Orbene, le decisioni di merito hanno fondato il loro giudizio attributivo della qualità gestoria del ricorrente segnalando:

- 1) la gestione del ramo di azienda allocato in (OMISSIS);
- 2) la gestione in capo al G. del comparto finanziario, quale titolare di delega sul conto corrente bancario della società (presso S. Paolo/IMI agenzia di (OMISSIS));
- 3) la gestione delle pratiche con i clienti romeni, sia per quanto concerneva l'aspetto commerciale sia per quello burocratico.

Ha corroborato questo giudizio anche la reciproca funzione svolta dal socio A. in seno ad altra società (la KINGDOM Sas), ove i ruoli amministrativi era esattamente invertiti.

La conclusione dei giudici di merito, considerata la rilevanza complessiva del ruolo assunto, è aderente alla previsione normativa dettata dall'art. 2639 cod. civ.. Ma, nel caso di specie, trattandosi di una società di persone, la situazione comporta anche l'applicazione dell'art. 2320, comma 1, cod. civ. potendosi agevolmente qualificare questo accomandante come socio ingeritosi nella conduzione sociale. Dunque anche per siffatta ragione corretta risulta l'affermazione della sua responsabilità illimitata, essendosi parificato all'accomandatario ed essendosi, conseguentemente, esposto alla medesima responsabilità verso i terzi.

In questa lettura, diversamente dall'opinione del ricorrente (e da risalente giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V, 30.9.1975, Fosca, CED Cass. 131979), l'accomandante ingeritosi nella conduzione della società può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta, quando il reato sia realizzato mediante taluna delle manifestazioni proprie del potere gestorio.

Manifestamente infondata è la successiva doglianza.

Non soltanto la scelta del rito speciale legittima l'utilizzazione della prova testimoniale e documentale proveniente dal curatore, ma - anche per il procedimento svolto nelle forme ordinarie - è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da coimputati o trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall..

Si tratta di un indirizzo ermeneutico costante del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. V, 18 gennaio 2011, CED Cass., rv. 249959), fondato anche sulla considerazione che la relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato (secondo la previgente normativa, mentre il vigente art. 33, comma 5, della novata legge fall., prevede espressamente la successiva trasmissione al pubblico ministero) non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento utilizzabile in giudizio, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., quale atto che non ha origine nel processo penale e non è ad esso finalizzato. L'assenza di ogni incombenza poliziesca in capo al curatore, preclude la possibilità di leggere nelle sue dichiarazioni o nella relazione ex art. 33 l. fall., la sostanza di un rapporto su notizie di reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012.